



COMUNE DI MINERVINO MURGE

(Provincia di Bari)

Ordinanza n° 24 del 17/06/2008

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- nel comune di Minervino Murge non ci sono fontane pubbliche da cui rifornirsi delle risorse idriche necessarie per effettuare i trattamenti fitosanitari e l'abbeveraggio del bestiame;
- molti operatori agricoli risultano essere sforniti di risorse idriche autonome necessarie per effettuare i trattamenti fitosanitari alle colture agrarie;

RITENUTO di dover limitare il prelievo dell'acqua dai pozzi comunali ai soli usi di:

- l'abbeveraggio del bestiame;
- effettuare i trattamenti fitosanitari alle colture agrarie;
- per tutti gli altri usi diversi da quello irriguo ed industriale.

PRESO ATTO che la regimazione dei prelievi della risorsa idrica è indispensabile al fine di evitare situazioni che potrebbero sfociare in disordini dell'ordine pubblico;

SENTITO il parere del Responsabile del Servizio Agricoltura;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

ORDINA

Le acque dei pozzi comunali possono essere prelevate:

- in quantità non superiore a 1.000 litri/giorno;
- per abbeverare il bestiame;
- per effettuare trattamenti fitosanitari alle colture agrarie;
- per tutti gli altri usi diversi da quello irriguo e industriale.
- con attrezzature che abbiano una portata inferiore a 1,00 litri/sec.;
- in orari compresi tra le ore 6,00 e le ore 18,00.
- per il pozzo di "Torlazzo" è ammesso esclusivamente il prelievo attraverso le due bocchette poste all'esterno della recinzione.

E' fatto divieto assoluto di:

- installare impianti fissi per il prelievo delle acque;
- prelevare acqua per l'irrigazione di colture agrarie e per usi industriali;

Si diffida che, in caso di inottemperanza al divieto di cui trattasi, a carico dei trasgressori saranno applicate le norme vigenti in materia senza pregiudizio per l'azione penale.

Copia dello stesso avviso viene notificato a coloro che sono incaricati di farlo osservare.

Il Comando di P.M., il Comando Stazione dei Carabinieri di Minervino Murge, gli agenti delle Forze dell'Ordine e il Corpo Forestale dello Stato per le relative competenze, sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

Si dispone che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 3 comma 4° Legge 241/90 decorrenti dalla data di presa piena conoscenza da parte dei destinatari, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica decorrenti dallo stesso termine.



IL SINDACO

(dott. Luigi ROCCOTELLI)